

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2021.

Conferma del carattere scientifico dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, in Negrar, nella disciplina «malattie infettive e tropicali».

II SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2018 con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico nella disciplina «Malattie infettive e tropicali» dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria, ente con personalità giuridica di diritto privato, con sede in Negrar (VR), via Don Angelo Semprebboni, 5;

Vista la nota del 20 marzo 2020 con la quale l'IRCCS Ospedale classificato Sacro Cuore - Don Calabria della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria (codice fiscale n. 00280090234) ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale IRCCS per la menzionata disciplina di «malattie infettive e tropicali»;

Vista la relazione conclusiva degli esperti della Commissione di valutazione nominata, ai sensi del decreto legislativo n. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, a seguito delle riunioni preliminari effettuate da remoto del 3 novembre e del 1° dicembre 2020 e della videoconferenza con i rappresentanti dell'Istituto effettuata il 18 gennaio 2021;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota protocollo n. 266153 dell'11 giugno 2021 con la quale il Presidente della Regione Veneto ha espresso la propria intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe al sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2021, n. 84;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il carattere scientifico nella disciplina «Malattie infettive e tropicali» dell'Ospedale classificato Sacro Cuore - Don Calabria della congregazione dei poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, ente con personalità giuridica di diritto privato, con sede in Negrar (VR), via Don Angelo Semprebboni, 5.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 27 luglio 2021

Il sottosegretario di Stato: SILERI

21A05400

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI


DECRETO 19 luglio 2021.

Adeguamento del decreto 6 aprile 1998 al regolamento (UE) 2019/1242 ed alla decisione (UE) 2019/984, in materia di pesi e dimensioni di veicoli pesanti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998;

Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, che modifica la suddetta direttiva 96/53/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2003;



Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2017;

Vista la rettifica alla direttiva 2015/719/UE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 207 del 4 agosto 2015;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 71, commi 2, 3 e 4, che stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario, nonché l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, con proprio decreto secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 198 del 25 luglio 2019;

Vista la decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 164 del 20 giugno 2019;

Ritenuto opportuno adeguare i testi dell'ordinamento interno alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1242 e dalla decisione (UE) 2019/984;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998

1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, la seguente definizione è inserita dopo la definizione di «veicolo alimentato con combustibili alternativi»:

«“veicolo a emissioni zero”, un “veicolo pesante a emissioni zero” quale definito all'art. 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

b) l'art. 9, comma 3 è sostituito dal seguente:

«3: Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° settembre 2020».

c) l'art. 10-*bis* è sostituito dal seguente:

«1. Il peso massimo autorizzato dei veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è quello indicato all'allegato I, punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni devono rispettare anche i limiti di peso massimo autorizzato per asse di cui all'allegato I, punto 3.

Il peso aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è definito in base alla documentazione fornita dal costruttore al momento dell'omologazione del veicolo interessato. Tale peso aggiuntivo è indicato nella prova ufficiale richiesta conformemente all'art. 6.».

d) l'allegato I è così modificato:

d.1) il seguente comma è aggiunto nella seconda colonna dei punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4:

«Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente»;

d.2) il seguente comma è aggiunto nella seconda colonna del punto 2.3.1:

«Veicoli a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 18 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 2 tonnellate»;

d.3) il seguente comma è aggiunto nella terza colonna del punto 2.3.2:

«Veicoli a tre assi a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 25 o 26 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell'Unione ai sensi dell'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate, è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a zero emissioni per un massimo di 2 tonnellate»;

d.4) il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«Autosnodati a 3 assi: 28 t;

Autosnodati a 3 assi alimentati con combustibili alternativi: il peso massimo autorizzato di 28 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t;

Autosnodati a tre assi che sono veicoli a emissioni zero: il peso massimo autorizzato di 28 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a emissioni zero, per un massimo di 2 tonnellate».



Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2614

21A05380

DECRETO 30 luglio 2021.

Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione I «Documento informatico» che detta disposizioni in ordine alla dematerializzazione della documentazione amministrativa, prevedendo, altresì, la progressiva digitalizzazione delle procedure, al fine di agevolare il processo di dematerializzazione con conseguente drastica riduzione della documentazione in forma cartacea;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 e, in particolare, il capo II;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013, recante «Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»;

Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni coordinate in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi e dei titoli attestanti detta qualificazione, al fine di attuare l'informatizzazione delle procedure di comunicazione di avvio del corso e di attestazione della frequenza degli allievi alle lezioni;

Ritenuto opportuno dettare disposizioni finalizzate ad ottimizzare le modalità di fruizione dei corsi di formazione periodica, prevedendo anche la possibilità di erogarne un modulo all'anno, nell'arco dei cinque anni di validità della stessa, come previsto alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE;

Ritenuto, altresì, opportuno procedere all'emanazione di un nuovo, unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, rispettivamente per il conseguimento ed il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente, in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 286 del 2005, ed in dettaglio in materia di:

a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi;

b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalità per il loro svolgimento;

